I.S.I.S.S. "L. EINAUDI – R. MOLARI"
Sede Molari: Via F. Orsini, 19 - 47822 - Santarcangelo di R. (RN)
Sede Einaudi: Via E. Morri, 8 – 47922 – Viserba di Rimini (RN)
Tel. Molari 0541-624658/625051 - Tel. Einaudi 0541-736168
C.F. 91161340400 - Cod. Min. RNIS 006001
E-mail: RNIS006001@istruzione.it
PEC: RNIS006001@pec.istruzione.it
Codice Unico Ufficio: UF92XH

TITOLO 21: REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER L'USO RESPONSABILE DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE (IA)
(Delibera Collegio docenti n. 37 del 24/06/2026 - Delibera Consiglio Istituto n. 54 del 30/06/2026)

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Fonti Normative

- **Regolamento UE 2024/1689** DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n, 300/2008, (UE) n, 167/2013, (UE) n, 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale
- **Regolamento 2016/679 (GDPR)** DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
- **Legge 132/2025** Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale
- **DM 166/2025** Decreto Ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto Ministeriale 10 ottobre 2023, n. 192, concernente l'implementazione di un servizio digitale in materia di intelligenza artificiale nell'ambito della piattaforma unica di cui all'articolo 21, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge del 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge del 10 agosto 2023, n. 112
- **Linee guida** per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche allegato al D.M. 166/2025
- **D.P.R. n. 275/1999** Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 2 – Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'uso dell'Intelligenza Artificiale (IA) da parte del personale scolastico, degli studenti e, per quanto di competenza, delle famiglie, nell'ambito delle attività didattiche, educative, organizzative e amministrative dell'Istituzione scolastica.
2. Il Regolamento persegue le seguenti finalità:
 a) tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone;
 b) garantire la protezione dei dati personali e la sicurezza delle informazioni;
 c) definire criteri e limiti per l'utilizzo dell'IA nella didattica e nella gestione scolastica;
 d) promuovere la formazione e l'uso consapevole degli strumenti di IA;
 e) prevenire plagio, disinformazione, manipolazioni e bias algoritmici.

Art. 3 – Definizioni e ambito di applicazione

1. Intelligenza Artificiale (IA): sistemi informatici in grado di analizzare dati, generare contenuti, prendere decisioni o supportare attività umane con vari livelli di autonomia (es. machine learning, modelli linguistici di grandi dimensioni-LLM, sistemi generativi di testi, immagini o suoni).

2. Strumenti di IA: software, piattaforme e applicazioni che utilizzano modelli di IA, inclusi chatbot, assistenti virtuali, generatori di testi o immagini e strumenti di analisi automatizzata.
3. Deployer: qualsiasi soggetto (docente, studente, personale scolastico) che utilizzi strumenti di IA nell'ambito scolastico.
4. Il Regolamento si applica a tutto il personale docente e non docente, agli studenti e alle famiglie, nell'ambito delle attività didattiche, educative e amministrative.

Art. 4 – Principi generali

1. L'uso dell'IA nell'Istituzione scolastica si conforma ai principi di legalità, trasparenza, sicurezza, equità, inclusione, affidabilità, proporzionalità, tutela dei diritti fondamentali e supervisione umana.
2. L'IA costituisce strumento di supporto e non può sostituire il ruolo educativo, valutativo, relazionale e decisionale del docente, del Dirigente Scolastico e degli organi competenti.
3. L'adozione e l'impiego degli strumenti di IA devono essere coerenti con il PTOF, con il Regolamento d'Istituto, con il Patto educativo di corresponsabilità e con le ulteriori disposizioni interne applicabili.

Titolo II – Uso dell'Intelligenza Artificiale da parte del personale scolastico

Art. 5 – Uso da parte dei docenti

1. I docenti possono utilizzare i seguenti strumenti a supporto della didattica per personalizzare l'insegnamento o elaborare materiali didattici, senza mai sostituire la propria valutazione critica:
 - Gemini
 - CoPilot
 - Chat GPT
 - Canva
 - Claude
 - NotebookLM
 - Gamma app.
2. È vietato l'uso dell'IA per correzioni automatizzate senza supervisione.
3. L'uso di strumenti di IA da parte dei docenti deve avvenire nel rispetto della normativa vigente (in particolare in materia dei dati personali) e delle disposizioni interne della scuola relative a privacy e sicurezza.
4. I docenti devono tenere conto delle limitazioni contrattuali relative all'età degli studenti stabilite dalle piattaforme di IA e dalle norme vigenti: eventuali attività didattiche con strumenti di IA vanno adeguate all'età degli alunni coinvolti.
5. La scelta degli strumenti di IA va adeguata all'età degli alunni coinvolti.
6. L'impiego di strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi a carico degli studenti o delle famiglie, salvo che tali costi siano stati esplicitamente approvati dall'Istituto secondo le procedure amministrative vigenti.

Art. 6 – Uso amministrativo e istituzionale

1. Gli strumenti di IA possono supportare attività gestionali, organizzative e documentali, purché il loro utilizzo sia preventivamente valutato sotto il profilo della liceità, della necessità, della proporzionalità, della sicurezza e della qualità dei risultati, e deve avvenire nel rispetto della normativa vigente (in particolare in materia dei dati personali) e delle disposizioni interne della scuola relative a privacy e sicurezza.
2. Sono autorizzati i seguenti strumenti di AI:
 - Gemini

- Copilot.

3. È vietato delegare all'IA decisioni interamente automatizzate che producano effetti giuridici o che incidano in modo analogo e significativo su studenti o personale senza un effettivo controllo umano.
4. Particolare cautela è richiesta per i sistemi che incidono su ammissioni, orientamento, assegnazioni, valutazioni degli apprendimenti o monitoraggio durante prove ed esami, in quanto suscettibili di rientrare tra gli impieghi ad alto rischio nel settore istruzione.
5. La responsabilità giuridica, amministrativa e contenutistica degli atti e dei documenti resta sempre in capo alla persona fisica competente e all'Istituzione scolastica, secondo le rispettive attribuzioni.
6. Il Dirigente Scolastico assicura che ogni adozione sistematica di strumenti di IA sia accompagnata da adeguata istruttoria interna, coinvolgendo il DPO e/o altre figure competenti nei casi previsti.

Art. 7 – Formazione del personale

1. La scuola promuove percorsi di formazione e aggiornamento per docenti, personale ATA, collaboratori e, in forma adeguata all'età, per gli studenti, al fine di garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione sull'IA in relazione ai sistemi concretamente utilizzati.
2. La formazione riguarda, in particolare, funzionamento di base degli strumenti, opportunità e limiti, verifica critica degli output, tutela dei dati personali, diritti d'autore, prevenzione del plagio, bias, sicurezza digitale, trasparenza e supervisione umana.
3. I percorsi formativi sono calibrati in modo proporzionato al ruolo dei destinatari, ai casi d'uso adottati e ai rischi connessi.

Art. 8 – Responsabilità e limiti

1. L'uso improprio o non autorizzato dell'IA da parte del personale può comportare sanzioni disciplinari.
2. È vietato utilizzare l'IA per sorvegliare studenti, raccogliere dati biometrici, dati particolari o dati sensibili, creare profilazioni non autorizzate.

Art. 9 – Criteri di adozione degli strumenti di IA

1. Prima dell'adozione sistematica di uno strumento di IA per finalità didattiche, organizzative o amministrative, la scuola ne valuta almeno: finalità e base giuridica del trattamento; affidabilità e qualità degli output; tipologia di dati trattati; misure di sicurezza; condizioni contrattuali; impatto su diritti, inclusione e non discriminazione; modalità di trasparenza verso utenti e interessati; necessità di supervisione umana; coerenza con il PTOF, con il Regolamento d'Istituto e con le indicazioni ministeriali.
2. Nei casi previsti dalla normativa vigente, il Dirigente Scolastico dispone il coinvolgimento del DPO e l'eventuale svolgimento delle valutazioni preliminari necessarie, inclusa la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

Titolo III – Uso dell'Intelligenza Artificiale da parte degli studenti

Art.10 – Utilizzo a fini didattici

1. Gli studenti possono utilizzare strumenti di IA solo a fini didattici sotto la guida dei docenti.
2. <u>È vietato l'uso, senza espressa autorizzazione del docente, per automatizzare compiti, verifiche o tesine o per produrre testi, immagini, video o elaborati multimediali di ogni tipo spacciandoli per propri.</u>

Art. 11 – Limiti di età e consenso

1. L'utilizzo di strumenti di IA da parte degli studenti avviene nel rispetto dell'età minima eventualmente prevista dai fornitori dei servizi e delle condizioni di utilizzo applicabili.

2. Quando il trattamento dei dati personali richiede specifici adempimenti informativi o il coinvolgimento delle famiglie secondo la normativa vigente, la scuola provvede con modalità chiare e proporzionate.
3. In ogni caso, l'uso di strumenti di IA nel contesto scolastico deve privilegiare soluzioni adeguate all'età, non invasive e coerenti con le finalità educative.

Art. 12 – Plagio e dichiarazione d'uso
1. Gli studenti sono tenuti a esprimere in modo chiaro, quando richiesto dal docente o previsto dalle consegne, se e in quale misura abbiano utilizzato strumenti di IA nei propri elaborati o prodotti.
2. L'uso non dichiarato dell'IA, ove rilevante ai fini dell'autenticità del lavoro, può integrare violazione dei doveri scolastici e comportare l'applicazione delle conseguenze educative, valutative o disciplinari previste dalle norme e dai regolamenti vigenti.
3. I docenti, qualora autorizzino l'uso di strumenti di AI ai loro studenti, devono definire criteri trasparenti per distinguere l'uso consentito dall'aiuto indebito, dal plagio o dalla falsificazione.

Art. 13 – Verifiche, valutazione e uso dichiarato dell'IA
1. L'impiego di strumenti di IA da parte degli studenti, nelle verifiche e nelle prove, è di norma vietato, ma può essere consentito esclusivamente nei limiti e con le modalità stabilite preventivamente dal docente.
2. La valutazione finale resta di esclusiva competenza del docente, che tiene conto dell'autenticità del processo di apprendimento e dell'effettivo apporto personale dello studente.
3. Eventuali strumenti di rilevazione automatica del contenuto generato dall'IA costituiscono prova sufficiente ai fini valutativi e/o disciplinari.

Art. 14 – Responsabilità degli studenti e delle famiglie
1. Gli studenti sono responsabili dei contenuti prodotti mediante IA.
2. Le famiglie sono responsabili dell'uso degli strumenti di IA fuori dall'ambito scolastico e devono essere coinvolte nella formazione.

Titolo IV – Privacy, sicurezza e valutazione dei rischi

Art. 15 – Protezione dei dati personali
1. L'uso dell'IA deve rispettare pienamente i Regolamenti: (UE) 2016/679 (GDPR) e (UE) 2024/1689, il Codice in materia di protezione dei dati personali e i principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.
2. È vietato inserire in strumenti di IA non autorizzati dati personali di studenti, famiglie o personale, nonché dati relativi alla salute, alla situazione disciplinare, ai bisogni educativi speciali o altri dati particolari.
3. La scuola privilegia, ove possibile, l'uso di dati anonimizzati, pseudonimizzati, sintetici o fittizi. Sono in ogni caso da escludere pratiche invasive o sproporzionate, incluse quelle basate sul riconoscimento delle emozioni o su forme di sorveglianza non consentite, in coerenza con la normativa europea e con le indicazioni del Garante e del Ministero.
4. Ogni nuovo strumento di IA è sottoposto a verifica preliminare del Dirigente Scolastico sotto il profilo della protezione dei dati, della sicurezza, dell'accessibilità e dell'affidabilità, con coinvolgimento del DPO nei casi previsti.

Art. 16 – Trasparenza e informazione

1. La scuola informa in modo chiaro e accessibile studenti, famiglie e personale sugli strumenti di IA autorizzati, sulle finalità del loro impiego, sui principali limiti d'uso, sulle misure di tutela adottate e sui soggetti da contattare per richieste o segnalazioni.
2. Le informazioni essenziali possono essere richiamate nel Patto educativo di corresponsabilità, nelle informative privacy, nelle comunicazioni interne e negli allegati operativi del presente Regolamento.

Art. 17 – Governance interna e registro degli strumenti autorizzati
1. Il Dirigente Scolastico individua, secondo l'assetto organizzativo dell'Istituto, le responsabilità interne di proposta, verifica, autorizzazione, supporto e monitoraggio, favorendo il coordinamento tra funzioni didattiche, organizzative, tecniche e di protezione dei dati.

Art. 18– Monitoraggio e revisione
1. Il Regolamento è soggetto a revisione ogni qualvolta intervengano rilevanti novità normative, organizzative o tecnologiche.
2. Il Dirigente Scolastico, con il supporto degli organi collegiali competenti, del DPO e delle altre figure di sistema, monitora l'efficacia delle misure adottate, riesamina periodicamente gli strumenti autorizzati, valuta eventuali incidenti, reclami o criticità emerse e propone gli aggiornamenti necessari.

Art. 19 – Adozione, pubblicazione ed entrata in vigore
1. Il presente Regolamento costituisce disciplina interna dell'Istituzione scolastica per l'uso responsabile dell'Intelligenza Artificiale.
2. Esso è pubblicato con le modalità previste dall'istituto ed entra in vigore dalla data stabilita negli atti interni di adozione.
3. Gli allegati operativi e le misure attuative, ove previsti, ne costituiscono parte integrante o strumentale secondo quanto stabilito dalle disposizioni interne dell'Istituzione scolastica.